

formatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Comma aggiunto dall'art. 1, l. 23 dicembre 1993, n. 547.*

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: non consentito; fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: non consentite; procedibilità: a querela di parte (120 c.p.; 336-340 c.p.p.)

393. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. – [I]. **Chiunque**, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa **arbitrariamente ragione da sé** medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso [120;336-340 c.p.p.], con la reclusione fino a un anno.

[II]. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose [392²], alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a 206 euro.

[III]. La pena è aumentata [64] se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con **armi** [585²⁻³].

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: non consentito; fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: non consentite; procedibilità: a querela di parte (120 c.p.; 336-340 c.p.p.)

393 bis. Causa di non punibilità⁽¹⁾. – [I]. **Non si applicano** le disposizioni degli articoli **336, 337, 338, 339, 339 bis**,⁽²⁾ **341-bis, 342 e**

343 quando il **pubblico ufficiale** o **l'incaricato di un pubblico servizio** ovvero il pubblico impiegato abbia dato **causa** al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

⁽¹⁾ *Articolo inserito dall'art. 1, co. 9, della l. 15 luglio 2009, n. 94.*

⁽²⁾ *L'art. 4, co. 1, della l. 3 luglio 2017, n. 105, (G.U. 7 luglio 2017, n. 157), dopo le parole: « 338, 339, » ha inserito la seguente: « 339-bis, ».*

394. [Sfida a duello] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Articolo abrogato dall'art. 18¹ l. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo recitava: «[I]. Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila. [II]. La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga».*

395. [Portatori di sfida] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Articolo abrogato dall'art. 18¹ l. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo recitava: «[I]. I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila; ma la pena è diminuita se il duello non avviene».*

396. [Uso delle armi in duello] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Articolo abrogato dall'art. 18¹ l. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo recitava: «[I]. Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a due milioni. [II]. Il duellante è punito: 1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima; 2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte. [III]. Ai padrini o secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si*

applica la multa da lire centomila a due milioni. [IV]. Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente».

397. [Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale]⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 18¹ l. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo recitava: «[I]. In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo: 1) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza; 2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi; 3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite; 4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso. [II]. La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento».

398. [Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità]⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 18¹ l. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo recitava: «[I]. Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell'articolo 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata. [II]. Non sono punibili: 1) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione; 2) i

padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere; 3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti».

399. [Duellante estraneo al fatto]⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 18¹ l. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo recitava: «[I]. Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 396 sono aumentate. [II]. Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in vece del suo primo assente».

400. [Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello]⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 18¹ l. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo recitava: «[I]. Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione. [II]. La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello».

401. [Provocazione al duello per fine di lucro]⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 18¹ l. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo precedente recitava: «[I]. Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità si applicano le disposizioni dell'articolo 629. [II]. Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto».

TITOLO IV
Dei delitti contro il sentimento
religioso
e contro la pietà dei defunti

CAPO I
Dei delitti contro le confessioni
religiose⁽¹⁾

⁽¹⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 102 l. 24 febbraio 2006, n. 85, con effetto a decorrere dal 28 marzo 2006. Il testo della rubrica era il seguente: «Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi».

402. Vilipendio della religione dello Stato⁽¹⁾⁽²⁾. – [I]. Chiunque pubblicamente [266⁴] vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.

⁽¹⁾ Quanto al collegamento con l'art. 1 Trattato 11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia e con l'art. 1¹ Concordato 11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, v. ora sia l'art. 1 Accordo 18 febbraio 1984 modificativo del Concordato, sia soprattutto il punto 1 Protocollo addizionale 18 febbraio 1984. In tale punto 1 la Santa Sede e la Repubblica italiana dichiarano, in relazione all'art. 1 del predetto Accordo: «Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano».

⁽²⁾ La Corte cost., con sentenza 20 novembre 2000, n. 508, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

403. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone.⁽¹⁾ – [I]. Chiunque pubblicamente [266¹] offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

[II]. Si applica la multa da euro

2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 7 l. 24 febbraio 2006, n. 85, con effetto a decorrere dal 28 marzo 2006. Il testo dell'articolo era il seguente: «Art. 403. (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone). - Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni. - Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico». Precedentemente, la Corte cost., con sentenza 29 aprile 2005, n. 168, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevedeva, «per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice».

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: non consentito; fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: non consentite; procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

404. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose⁽¹⁾. – [I]. Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del

culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

[II]. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.

(¹) Articolo così sostituito dall'art. 8 l. 24 febbraio 2006, n. 85, con effetto a decorrere dal 28 marzo 2006. Il testo dell'articolo era il seguente: «Art. 404. (Offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose). - Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni. - La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico». Precedentemente, la Corte cost., con sentenza 14 novembre 1997, n. 329, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevedeva «la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale».

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: non consentito; fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: non consentite; procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

405. Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa ⁽¹⁾. - [I]. Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa ⁽¹⁾, le quali si compiano con l'assistenza

di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

[II]. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni [406].

(¹) Le parole «del culto di una confessione religiosa» sono state sostituite alle parole «del culto cattolico» dall'art. 9 l. 24 febbraio 2006, n. 85, con effetto a decorrere dal 28 marzo 2006. Precedentemente, la Corte cost., con sentenza 9 luglio 2002, n. 327, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevedeva «pene più gravi anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti».

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: non consentito; fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: non consentite; procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

406. [Delitti contro i culti ammessi nello Stato] ⁽¹⁾.

(¹) Articolo abrogato dall'art. 10 l. 24 febbraio 2006, n. 85, con effetto a decorrere dal 28 marzo 2006. Il testo dell'articolo era il seguente: «[I]. Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita».

CAPO II

Dei delitti contro la pietà dei defunti

407. Violazione di sepolcro. - [I]. Chiunque viola una tomba,

un **sepolcro** o un'**urna** [116² att. c.p.p.] è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: consentita; altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

408. Vilipendio delle tombe.

– [I]. **Chiunque**, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, **commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne**, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri [425^{n. 1}, 724²], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: non consentito; fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: non consentite; procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

409. Turbamento di un funerale o servizio funebre. – [I]. **Chiunque**, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405 [406], **impedisce o turba un funerale o un servizio funebre** è punito con la reclusione fino a un anno.

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: non consentito; fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: non consentite; procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

410. Vilipendio di cadavere. – [I]. **Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri** è punito con la reclusione da uno a tre anni.

[II]. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere [413], o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità [529], è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: non consentito (primo comma); facoltativo (381 c.p.p.) (secondo comma); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita (primo comma); consentita (secondo comma); altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.) (primo comma); consentite (secondo comma); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

411. Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere⁽¹⁾.

– [I]. **Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere**, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

[II]. La pena è aumentata [64] se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

[III]. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto⁽²⁾.

[IV]. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da 2.582 euro a 12.911 euro⁽²⁾.

⁽¹⁾ Per la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico v. l. 1 aprile 1999, n. 91.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, l. 30 marzo

2001, n. 130.

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.) (primo e secondo comma); fermo: consentito (384 c.p.p.) (primo e secondo comma); custodia cautelare in carcere: consentita (primo e secondo comma); altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.) (primo e secondo comma); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

412. Occultamento di cadavere. – [I]. Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: non consentito; fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: non consentite; procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

413. Uso illegittimo di cadavere. – [I]. Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.

[II]. La pena è aumentata [64] se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto [411, 412].

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: non consentito; fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: non consentite; procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

TITOLO V Dei delitti contro l'ordine pubblico

414. Istigazione a delinquere⁽¹⁾. – [I]. Chiunque pubblicamente [266⁴] istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione [115³, 302, 303, 322, 415, 580]:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a 206 euro, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

[II]. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.

[III]. Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente [266⁴] fa l'apologia di uno o più delitti⁽²⁾ [115, 272, 302, 303]. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici [266, 272², 303², 327] ⁽³⁾.

[IV]. Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Per la pubblica istigazione e l'apologia del genocidio v. art. 8 l. 9 ottobre 1967, n. 962. Per la pubblica istigazione e l'apologia del fascismo v. l'art. 4 l. 20 giugno 1952, n.